

I
OBBLIGHI DEL COLTIVATORE

1. Il coltivatore "richiedente" si impegna a seminare sulla totalità delle superfici dichiarate nel contratto la specie della materia prima indicata, utilizzata per la fabbricazione di prodotti non destinati, in via principale, all'alimentazione umana e/o animale;
2. il coltivatore "richiedente" si impegna a comunicare immediatamente e con le modalità e i termini previsti dalla normativa nazionale e comunitaria tutte le eventuali modifiche e/o risoluzioni consentite al presente contratto;
3. il coltivatore "richiedente" si impegna a consegnare la totalità della materia prima raccolta sulle superfici oggetto del contratto conformemente a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1973/2004;
4. il coltivatore "richiedente" è tenuto a stipulare il contratto in tempo utile per consentire al "collettore" o al "primo trasformatore" di depositare lo stesso contratto entro le date di cui all'art. 147, comma 3 del reg. CE n. 1973/2004, nonché a indicarne la durata;
5. il coltivatore "richiedente" si impegna a depositare i contratti presso l'Autorità competente unitamente alla domanda di pagamento per superfici;
6. il coltivatore "richiedente" garantisce formalmente che le superfici dichiarate nel contratto soddisfano tutte le condizioni di ammissibilità al pagamento di cui all'articolo 90 del Reg. CE n. 1782/2003 del Consiglio del 29.09.2003 e del Reg. CE 2316/99 della Commissione del 22.10.99;
7. il coltivatore "richiedente" si assume la responsabilità per tutti i danni causati alla controparte e per il mancato rispetto degli impegni predetti.

II
OBBLIGHI DEL "PRIMO TRASFORMATORE" O "COLLETTORE"

1. Il "collettore" o "primo trasformatore" è tenuto a depositare una copia del contratto entro i termini riportati nell'art. 157 comma 1 del reg. CE n. 1973/2004;
2. Il "collettore" o "primo trasformatore" si impegna a ritirare, dandone comunicazione all'AGEA, la totalità della materia prima raccolta sulle superfici dichiarate nel contratto;
3. Il "collettore" o "primo trasformatore" si impegna a comunicare immediatamente e con le modalità e i termini previsti dalla normativa nazionale e comunitaria tutte le eventuali modifiche e/o risoluzioni consentite al presente contratto;
4. il "collettore" si impegna a consegnare, dandone comunicazione all'AGEA, la materia prima oggetto del presente contratto ad un "primo trasformatore" riconosciuto;
5. il "primo trasformatore" si impegna a consegnare, dandone comunicazione all'AGEA, il prodotto intermedio e il sottoprodotto a trasformatori intermedi autorizzati;
6. il "primo trasformatore" o il "collettore" si impegna a versare, entro il termine ultimo fissato per il deposito della domanda di compensazione, una garanzia bancaria o assicurativa all'AGEA per un importo pari a 250 EURO/ha, moltiplicato per la somma di tutte le superfici messe a riposo nell'ambito del presente regime;
7. il "primo trasformatore" o il "collettore" si impegna a garantire, entro i termini previsti, la trasformazione della materia prima nei seguenti prodotti finiti e sottoprodotti non destinati, in via principale, all'alimentazione umana e/o animale, il cui valore economico è superiore a quello di tutti gli altri prodotti destinati al consumo umano e/o animale:
PRODOTTO FINITO
SOTTOPRODOTTO (farine).....
8. il "primo trasformatore" o il "collettore" si impegna a fornire all'AGEA, al più tardi entro **30 novembre** di ciascuna campagna, gli elementi tecnici concernenti il processo di trasformazione delle materie prime di cui trattasi, nonché quelli economici;
9. il "primo trasformatore" o il "collettore" si assume la responsabilità per tutti i danni causati alla controparte e per il mancato rispetto degli impegni predetti.

III
MODALITÀ DI CONSEGNA

IV
QUALITÀ, CAMPIONAMENTO E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

1. La merce consegnata deve essere di qualità sana, leale e mercantile e conforme almeno alle seguenti caratteristiche tipo:
UMIDITÀ:
IMPURITÀ:
2. la riconduzione della quantità tal quale alla qualità tipo viene effettuata in base alla seguente formula:

V
PREZZO D'ACQUISTO

VI
PAGAMENTO DELLA MERCE

VII
PERIODO DI APPLICAZIONE, MODIFICAZIONI, TRIBUNALE COMPETENTE

1. Il contratto è valido per la campagna /
2. se nuove disposizioni (Regolamenti nazionali o comunitari) dovessero modificare o integrare le disposizioni in vigore e di conseguenza il presente contratto, questo verrà adeguato di conseguenza;
3. per ogni controversia sarà nominato un collegio arbitrale tra le parti. In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria il foro sarà quello di